

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3326 del 28/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3434 del 28/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **Jacopo Gianbattista Stigliano** per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano (C.F. STGJPG86E05A944P e P. IVA 03694121207) per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga l'impresa individuale **Jacopo Gianbattista Stigliano** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano (C.F. STGJPG86E05A944P e P. IVA 03694121207) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Landa n. 28/5, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 12/01/2023 (Prot. n. 1327), integrata in data 24/01/2023 (Prot. n. 3821) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4950/2023 del 28/01/2023 (pratica SUAP n. 46/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2023 al PG/2023/16131 e confluito nella **Pratica SINADOC 7732/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2023/35320 del 28/02/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato E - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito da ARPAE - APAM supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 27/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{11 12}

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹¹ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano
Attività di cantina vitivinicola
Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Rivo Canneto del Demanio Idrico Regionale) classificato “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione delle acque reflue originate dall’attività di cantina vitivinicola (acque utilizzate per il lavaggio delle attrezzature coinvolte nel processo produttivo di trasformazione dell’uva in vino e per la pulizia dei pavimenti interni) e delle acque reflue domestiche del servizio igienico presente presso la cantina stessa.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in uscita dal fabbricato “cantina vitivinicola” si immettono in un sistema di trattamento costituito da una fossa tipo Imhoff, dimensionata per 8 a.e., un filtro batterico aerobico e una seconda fossa per il trattamento finale, dimensionata per 3 a.e., ed infine recapitano nel Rivo Canneto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali nel medesimo corpo recettore (Rivo Canneto) di acque meteoriche dei coperti non contaminate e quindi non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Anche tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Demanio Idrico Regionale che saranno espresse tramite il provvedimento di Concessione demaniale che il Titolare del presente provvedimento è tenuto a richiedere tempestivamente ad Arpae-AACM-U.Demanio Idrico e che conterrà anche le prescrizioni di compatibilità idraulica che l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile formalizzerà nell’ambito del procedimento demaniale, in qualità di Soggetto gestore del corpo idrico recettore.

Prescrizioni

1. Considerati la classificazione e le caratteristiche dello scarico, di limitata consistenza in A.E. (inferiore a 50), ai sensi della D.G.R. 1053/2003 lo stesso non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Lo scarico che genera interferenza diretta con il Rivo Canneto è comunque soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Demanio Idrico Regionale che saranno espresse tramite il provvedimento di **Concessione demaniale che il Titolare del presente provvedimento è tenuto richiedere tempestivamente , e comunque entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, ad Arpae-AACM-U.Demanio Idrico** e che conterrà anche le prescrizioni di compatibilità idraulica che l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile formalizzerà nell'ambito del procedimento demaniale, in qualità di Soggetto gestore del corpo idrico ricettore
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - b) Dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 - c) tutte le fosse Imhoff (anche quella terminale) siano dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - d) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo

- e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue, compreso quanto risultante dal controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico, sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
 - h) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e l'eventuale gestione di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche, qualora detenute ai fini dell'attività agricola;
 - i) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario e previo accordi con il soggetto gestore del corpo idrico recettore (Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile), siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia delle sponde del corpo idrico recettore, per un tratto di almeno 15 m a valle del punto di immissione dello scarico nel Rivo Canneto (fatte salve diverse prescrizioni demaniali), quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - j) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
 - k) siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, quale ad esempio la raccolta delle acque piovane per fini irrigui in idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno raccordato alla rete di scolo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico dovrà darne immediata comunicazione ad Arpae (AACM - U.AUA e APAM-ST Distretto Urbano-Montagna), all'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e al Comune di Valsamoggia, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente; è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

9. Il Titolare dello scarico dovrà rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore (Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto, con specifici atti di concessione demaniale o autorizzazione idraulica che saranno perfezionati con ottenimento della Concessione demaniale e connessa autorizzazione idraulica in seguito alla richiesta da presentarsi agli Enti competenti in ottemperanza al precedente punto 4.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 30/01/2023 al PG/2023/16131

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, con particolare riferimento a:

- Elaborato "Relazione scarichi per richiesta di AUA" datato Gennaio 2023;
- Elaborato "Inquadramento Territoriale" datato Gennaio 2023
- Elaborato "Schema fognario" datato Gennaio 2023 (**allegato in calce**).

Pratica Sinadoc 7732/2023

Documento redatto in data 27/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

comune di
VALSAMOGGIA
Località CASTELLO
DI SERRAVALLE
Città Metropolitana di Bologna

ELABORATO GRAFICO ALLEGATO
ALLA RICHIESTA DI ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE -AUA- PER UN
FABBRICATO AD USO CANTINA
VITIVINICOLA DI PROGETTO

progettista
architetto FLORIANO BARALDI


committente
STILIANO JACOPO GAMBATISTA

SCHEMA FOGNARIO
scala 1:200


gennaio 2023

**SCHEMA FOGNATURE
LEGENDA:**


- CONDOTTA ACQUE NERE
- FILTRO BIOTERICO AEROBICO:
 - 1- Fossati di aerazione
 - 2- Fase Infiltr
 - 3- Filtro laterale
 - 4- Aerazione
 - 5- Infiltr per trattamento finale
- POZZETTO ACQUE NERE
- ORUGIA DI RACCOLTA
- CONDOTTA ACQUE BIANCHE
- o PLUVIALE E CISTINA
- POZZETTO ACQUE BIANCHE
- CONDOTTA ACQUEDOTTO IN POLIETILENE
ISOLATA CON 1000 IN P.V.C. PERIENE,
OLTR E 10 IN DALLA FOSSA BENTY
E POZZETTO AERATO 60 CM
SOFFA LA RETE FOGNARIA



SCHEMA FOGNARIO scala 1:2000



ESTRATTO DI MAPPA scala 1:2000



ESTRATTO PAV+ALZ PERIODICI

1. Nel caso di un impianto a ciclo aerato di pronomese, il filtro biotologico IMHOFF deve essere dimensionato in base al carico organico applicato. Il carico organico applicato deve essere inferiore a 10 kg BOD5/m2/giorno. Il filtro biotologico IMHOFF deve essere dimensionato in base al carico organico applicato. Il carico organico applicato deve essere inferiore a 10 kg BOD5/m2/giorno. Il filtro biotologico IMHOFF deve essere dimensionato in base al carico organico applicato. Il carico organico applicato deve essere inferiore a 10 kg BOD5/m2/giorno.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano
Attività di cantina vitivinicola
Comune di Valsamoggia (BO), via Puntiglia n. 125 Loc Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 10 Gennaio 2023 dal sig. Jacopo Gianbattista Stigliano, in qualità di Titolare dell'Impresa individuale Jacopo Gianbattista Stigliano, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata “*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*” per l'attività di cantina vitivinicola.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 30/01/2023 al PG/2023/16131

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 10 Gennaio 2023 dal sig. Jacopo Gianbattista Stigliano, in qualità di Titolare dell'Impresa individuale omonima.

Pratica Sinadoc 7732/2023

Documento redatto in data 27/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.